

CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Consiglio Comunale n. 69

Riferimenti Archivistici: D 01 - 2011000009

ADUNANZA DEL 18/05/2012


OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2012.

Consiglieri presenti alla votazione

ARCANGIOLI ALESSANDRO	1
BARDELLI ROBERTO	2
BARONE ROBERTO	3
BENNATI BARBARA	4
BERTOLI ELISA	5
BIANCHI LUCIO	-
BRACCIALI MATTEO	6
CANESCHI ALESSANDRO	7
CANTALONI GIANNI	8
CHIERICONI GIANFRANCESCO	9
FANFANI GIUSEPPE	10
FARSETTI DANIELE	11
FONTANA MARZIA	12
FRANCINI FRANCESCO	13
GHEZZI SIMONETTA	14
GHINELLI ALESSANDRO	15
LANZI ANDREA	16

LUCHERINI LUIGI	17
MATTESINI ALESSIO	18
MAZZI FRANCO	19
MODEO ANDREA	20
NOFRI PILADE	21
PAGLIAZZI GIANNI	22
PELOSO RENATO	23
PERUZZI ROSSELLA	24
PIERVENANZI FABRIZIO	25
RALLI LUCIANO	26
ROSSI AURORA	27
RUZZI ROBERTO	28
SCARTONI CINZIA	29
SCATIZZI LUIGI	30
STELLA LUCA	31
TULLI MARCO	32

Presidente	DOTT. LUCIANO RALLI
Segretario	DOTT. MARCELLO RALLI
Scrutatori	CANESCHI ALESSANDRO
	PAGLIAZZI GIANNI
	FARSETTI DANIELE



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI


- Il D. Lgs. n° 23 del 14/03/2011 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli artt. 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria;
- l’articolo 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012;
- Il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili
- Il comma 12/bis, ultimo periodo dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, aggiunto dalla legge di conversione del D.L. n. 16/2012 con il quale viene fissato al 30/09/2012 il termine ultimo per deliberare o modificare le aliquote dell’imposta municipale propria limitatamente all’anno 2012;
- il Regolamento per l’applicazione dell’imposta Municipale Propria;

CONSIDERATO

- che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I.C.I.;
- che l’applicazione dell’IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs, n. 504/1992, a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;
- che l’art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell’I.C.I., in ordine alla gestione dell’accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune;
- che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall’articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

ATTESO

- che il comma 6, del richiamato articolo 13, prevede: *“L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”*;
- che il comma 7 dispone : *“L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”*;
- che il successivo comma 8, dispone: *“l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento”*;
- che al comma 9, sono indicate alcune agevolazioni che possono essere introdotte disponendo: *“i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso* C.C. n. 69 del 18/05/2012



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati”;

CONSIDERATO inoltre che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze (comma 7), nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 8), l'aliquota di base pari allo 0,76 % e che le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

EVIDENZIATO pertanto che, tutte le agevolazioni che comporteranno un minor gettito per le casse erariali, a seguito dell'applicazione di un'aliquota inferiore allo 0,76% per le casistiche in cui il legislatore ha fissato tale aliquota come misura di base, dovranno essere poste a carico del bilancio comunale;

VISTO l'art. 9 comma 8 del D. Lgs. 23/2011, così come modificato dalla legge di conversione del D. L. n. 16/2012, che dispone l'esenzione dall'imposta municipale propria per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 984/1977 nonché per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat)

PRESO ATTO che nel territorio del Comune di Arezzo, classificato come parzialmente montano, si applica l'esenzione per i terreni agricoli e per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui ai sopra citati riferimenti normativi;

RITENUTO di dover procedere a determinare le aliquote e le detrazioni da applicare per l'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012;

DATO ATTO che, sulla base dei dati aggiornati relativamente alla base imponibile, per garantire un'entrata a titolo di IMU per l'anno 2012, adeguata con gli obiettivi di bilancio, pari ad un presumibile ammontare di euro 24.082.920,02, si dovrà provvedere ad applicare le seguenti aliquote:


a) - 0,99 %- aliquota ordinaria

b) - 0,40 % per abitazione principale e le relative pertinenze

c) - 0,89 % per abitazioni e pertinenze concesse in locazione, a titolo di “abitazione principale” del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;

Precisando che per gli immobili suddetti non verrà riconosciuta la detrazione per abitazione principale.

RITENUTO di mantenere nelle misure previste dal comma 10 dell'Art. 13 le detrazioni previste per l'abitazione principale, pari a euro 200 maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

DATO ATTO la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Bilancio, Finanze, Tributi, nella seduta del 10.05.2012, la quale ha espresso parere *favorevole*;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio proponente in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione di cui all'art. 49 comma 1 del D. Lgs.267/2000;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Servizi finanziari in merito alla regolarità contabile della presente deliberazione di cui all'art. 49 comma 1 del D. Lgs.267/2000;

PRESO ATTO dell'emendamento presentato dal Consigliere Stella (**allegato "A"** quale parte integrante e sostanziale del presente atto) con relativo parere favorevole del Direttore del Servizio Finanziario e del Collegio dei Revisori dei Conti;


DATO ATTO del dibattito espletato sull'argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali dichiarazioni di voto, **allegato al presente atto** quale parte integrante e sostanziale;

Viste le votazioni, esperite tramite l'ausilio dell'impianto di rilevazione elettronica del voto, che ottengono il seguente esito:

Votazione sull'emendamento presentato dal Consigliere Stella:

Consiglieri presenti	32	(Arcangioli, Bardelli, Barone, Bennati, Bertoli, Bracciali, Caneschi, Cantaloni, Chiericoni, Fanfani, Farsetti, Fontana, Francini, Ghezzi, Ghinelli, Lanzi, Lucherini, Mattesini, Mazzi, Modeo, Nofri, Pagliazzi, Peloso, Peruzzi, Piervenanzi, Ralli, Rossi, Ruzzi, Scartoni, Scatizzi, Stella, Tulli).
Consiglieri votanti	29	
Voti favorevoli	11	(Bardelli, Cantaloni, Chiericoni, Francini, Ghinelli, Lucherini, Mattesini, Pagliazzi, Ruzzi, Scatizzi, Stella)
Voti contrari	18	
Consiglieri astenuti	3	(Barone, Rossi, Tulli)

Esito: respinto a maggioranza.



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Votazione sulla proposta:

Consiglieri presenti	32	
Consiglieri votanti	32	
Voti favorevoli	17	
Voti contrari	15	(Bardelli, Barone, Cantaloni, Chiericoni, Farsetti, Francini, Ghinelli, Lucherini, Mattesini, Pagliazzi, Rossi, Ruzzi, Scatizzi, Stella, Tulli)
Consiglieri astenuti	0	

Esito: approvata a maggioranza.

Votazione sulla immediata eseguibilità:

Consiglieri presenti	32	
Consiglieri votanti	32	
Voti favorevoli	17	
Voti contrari	15	(Bardelli, Barone, Cantaloni, Chiericoni, Farsetti, Francini, Ghinelli, Lucherini, Mattesini, Pagliazzi, Rossi, Ruzzi, Scatizzi, Stella, Tulli)
Consiglieri astenuti	0	

Esito: approvata a maggioranza.

DELIBERA


- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare le aliquote e delle detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2012 nei termini che seguono:

1) aliquota base del **0,99 %**;

2) aliquota del **0,40 %**: applicata alle seguenti unità immobiliari:

- a) abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall'art. 13 comma 2, del D.L. n. 201/2011,
- b) abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3) aliquota del **0,89 %** applicata alle seguenti unità immobiliari:



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

- a) immobili concessi in locazione, a titolo di “abitazione principale” del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;
- b) Pertinenze di dette abitazioni purchè rientrino nel contratto locativo.
Precisando che per gli immobili suddetti non verrà riconosciuta la detrazione per abitazione principale prevista dall’art. 13 comma 10, del D.L. n. 201/2011.

4) detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad «abitazione principale» del soggetto passivo pari a euro 200 maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400.

La detrazione per abitazione principale è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e spetta sino alla concorrenza del tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nei termini di cui all’art. 13, comma 2 del D. L. n° 201/2011.

- Di riservarsi la facoltà di rivedere le aliquote e le detrazioni oggetto della presente deliberazione, entro il termine del 30 Settembre 2012 ai sensi dell’art. 12 bis ultimo periodo dell’art. 13 del D.L. 201/2011 così come introdotto dalla legge di conversione del D.L. 16/2012
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le vigenti disposizioni normative;
- di attribuire, stante l’urgenza, l’immediata eseguibilità al presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000

AG/MDR/sg/FG

Il Segretario

DOTT. MARCELLO RALLI



Il Presidente

DOTT. LUCIANO RALLI